

# COMUNE DI ALTO RENO TERME

## Città Metropolitana di Bologna

N. 6 del Reg. Ord. in data 29/04/2023

### AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

#### IL SINDACO

**VISTO** il D.P.R. n. 74 del 16 Aprile 2013 e s.m.i. recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

**CONSIDERATO** che l'art. 5 del suddetto D.P.R. consente che il Sindaco, con propria ordinanza, possa ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**VISTA** la deliberazione della G.M. n. 115 del 16/04/96 che autorizza il Sindaco ad emettere in qualsiasi momento ordinanza che modifichi la durata, anticipazione o proroga, dell'attivazione degli impianti termici;

**VISTO E RICHIAMATO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 383 del 6 Ottobre 2022 "*Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento*" ed in particolare i seguenti commi dell'art. 1:

- comma 1 che riduce il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, come previsto dal comma 2 art. 4 D.P.R. 74/2013, di giorni 15 per quanto attiene il periodo di accensione e di ore 1 per quanto attiene la durata giornaliera di accensione;
- comma 2 che individua il periodo di esercizio degli impianti, comprese le ore giornaliere massime di funzionamento, che per la Zona E di cui fa parte il Comune di Alto Reno Terme risultano essere i seguenti:  
  
Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
- comma 3 che fissa la durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- comma 6 che dispone che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- comma 7 che fissa, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C;

**CONSIDERATO ANCORA CHE** le attuali condizioni di temperature e umidità, soprattutto nelle ore notturne e mattutine, sono tali da determinare l'autorizzazione alla proroga del periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento per orari non superiori a 6,5 ore giornaliere al fine di prevenire danni alla salute, soprattutto di anziani e bambini;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. 165/2001, lo Statuto Comunale ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

## **AUTORIZZA**

**la proroga** del funzionamento degli impianti termici in tutto il territorio comunale, **dal 01/05/2023 al 15/05/2023, per una durata giornaliera non superiore ad ore 6,5.**

Ai sensi del comma 4 art. 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 383 del 6 Ottobre 2022 i limiti annuali e giornalieri di attivazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del medesimo D.M. 383/2022 non si applicano:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Dalla Residenza Municipale, addì 29/04/2023

IL SINDACO  
(Giuseppe Nanni)  
*firmato digitalmente*